ALBERTO FERRERO

CN = FERRERO ALBERTO T = Avvocato SerialNumber = TINIT-FRRLRT74H30L219A C = IT

ONOREVOLE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA -

Motivi aggiunti

(c.f. _ O MISSIS della signora OMISSIS), residente in OMISSIS), via O MISSIS rappresentata e difesa, per delega in calce al presente atto, dagli avv.ti Massimo Marchisio (c.f. MRC MSM 73D03 L219S) e Alberto Ferrero (c.f. FRR LRT 74H30 L219A) del Foro di Torino e dall'avv. Paolo Migliaccio (c.f. MGL PLA 68T25 H501P) del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Migliaccio in Roma, via Cosseria n. 5 nonché presso PEC albertoferrero@pec.ordineavvocatitorino.it;

nel ricorso r.g. n. 6768/2023

avverso

il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore;

il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore;

la Commissione per gli accertamenti psico-fisici presso il centro Nazionale di selezione e reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

per l'annullamento, previa sospensione

della graduatoria finale di merito di cui all'art. 1, co. 1, lett. b), del bando di concorso per il reclutamento di 4187 allievi carabinieri in ferma quadriennale, prot. n. 99/1-1 CC del 7 luglio 2022, pubblicato nella G.U.R.I. 4ª serie speciale n. 55 del 12 luglio 2022; nonché per l'annullamento del decreto Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione

e Reclutamento prot. n. 99/9-2-2022 CC del 12 aprile 2023 di approvazione della graduatoria stessa.

nonché

di ogni altro atto presupposto, consequenziale e, comunque, connesso.

Fatto

La signora o Missis ha proposto ricorso al TAR Lazio – Roma avverso il provvedimento/verbale di esclusione n. 406944/2-12 del 7 febbraio 2023. Il gravame aveva il seguente tenore:

ONOREVOLE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
- ROMA -

Ricorso

della signora OM(SSIS (c.f. OM(SSIS)), residente in

OM(SSIS) e difesa, per delega in calce al

presente atto, dagli avv.ti Massimo Marchisio (c.f. MRC MSM 73D03 L219S) e

Alberto Ferrero (c.f. FRR LRT 74H30 L219A) del Foro di Torino e dall'avv.

Paolo Migliaccio (c.f. MGL PLA 68T25 H501P) del Foro di Roma, ed

elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Migliaccio in Roma, via

Cosseria n. 5 nonché presso la PEC albertoferrero@pec.ordineavvocatitorino.it;

avverso

- il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore;
- la Commissione per gli accertamenti psico-fisici presso il centro Nazionale di selezione e reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

per l'annullamento, previa sospensione,

del provvedimento/verbale della Commissione per gli accertamenti psico-fisici presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 406944/2-12 del 7 febbraio 2023, recante giudizio di inidoneità al servizio militare con motivazione: "è stata riscontrata affetta da

condizione contemplata quale causa di non idoneità al servizio militare dall'art. 582 del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90 e dal Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 recante "Direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare";

nonché

di ogni altro atto presupposto, consequenziale e, comunque, connesso.

Fatto

Con il bando di concorso prot. n. 99/1-1 CC del 7 luglio 2022, pubblicato nella G.U.R.I. 4ª serie speciale n. 55 del 12 luglio 2022 (doc. 2), il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha indetto un concorso per il reclutamento di 4187 allievi carabinieri in ferma quadriennale, di cui 1.247 posti riservati, ai sensi degli articoli 703, 706 e 707, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai cittadini italiani che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età.

In base all'art. 6, comma 1, del bando, la procedura concorsuale prevede:

"l'effettuazione di:

- a) Prova scritta di selezione
- b) Prova di efficienza fisica
- c) Accertamenti psicofisici per la verifica dell'idoneità psicofisica

d)Accertamenti attitudinali

e) Valutazione dei titoli".

Inoltre, in base all'art. 10 co. 6 lett. b del bando, sono giudicati inidonei i candidati che, all'esito degli accertamenti psicofisici per la verifica dell'idoneità psicofisica siano "affetti da imperfezioni ed infermità che siano contemplate nel decreto ministeriale 4 giugno 2014 – Direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all'art. 582 del d.P.R. 15 marzo 2010 n. 90 [...]".

La signora O(11551) ha partecipato al concorso di cui supra, superando le prime due "fasi" (prova scritta di selezione e prova di efficienza fisica) (doc. 3) e venendo convocata per la successiva "fase" di accertamenti psicofisici che si è svolta il 7 febbraio 2023.

Sorprendentemente, a seguito della stessa, la Commissione per gli accertamenti psico-fisici ha dichiarato, con provvedimento/verbale n. 406944/2-12, la ricorrente inidonea al servizio militare in quanto "è stata riscontrata affetta da

y; condizione contemplata quale causa di

non idoneità al servizio militare dall'art. 582 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 e dal Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 recante "Direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare" (doc. 1).

Sul punto, si rileva come, nell'ottobre 2012, alla signora d'USSIS sia stato diagnosticato d'USSIS che ha portato al suo ricovero ed al successivo, conseguente trattamento medico (doc. 4).

A quanto risulta anche dall'ampia documentazione allegata l presente gravame,

la malattia è stata efficacemente curata e, a far data dal 14 marzo 2013, la ricorrente ha terminato il suo percorso terapeutico (c.d. "off-therapy").

Di conseguenza, la signora Aimetti deve considerarsi, dal punto di vista medico, completamente guarita tanto da non essere, da tempo, più sottoposta ad alcuna terapia.

La stessa deve solo sottostare ad un periodico monitoraggio clinico (c.d. follow-up) che, dal 2013 ad oggi, ha sempre attestato una buona condizione di salute senza recidive della malattia (doc. 5).

Ciò premesso, il provvedimento/verbale n. 406944/2-12 del 7 febbraio 2023 risulta gravemente viziato ed illegittimo per le ragioni di seguito esposte.

Diritto

Violazione ed errata applicazione dell'art. 582 del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90.

Violazione ed errata applicazione del Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 con riferimento alla lettera G, punto 1.

<u>Violazione ed errata applicazione dell'art. 10 del Bando per il reclutamento di</u> 4189 allievi carabinieri effettivi, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 55/2022.

<u>Violazione ed errata applicazione dell'artt. 2, 3, 4 della Costituzione della</u> <u>Repubblica Italiana.</u>

<u>Violazione ed errata applicazione dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.</u> <u>Eccesso di potere per difetto dei presupposti.</u>

Eccesso di potere per difetto di motivazione e disparità di trattamento.

In sostanza, il provvedimento/verbale n. 406944/2-12 ha escluso la ricorrente dalla procedura concorsuale in questione sul preteso presupposto che la sua condizione di salute la renderebbe inidonea al servizio militare.

Come già emerge dalla narrativa, tale prospettazione risulta non condivisibile.

Infatti, l'art. 582, comma 1, del D.P.R. n. 90/2010 indica, tra le imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare

La medesima previsione è contenuta all'interno della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui al Decreto Ministeriale 4 giugno 2014.

Il provvedimento/verbale, oggetto del presente giudizio, esclude la ricorrente in quanto affetta da '

Ebbene, per consolidato orientamento giurisprudenziale, le previsioni regolamentari di cui supra devono essere intese nel senso che costituiscono cause di non idoneità al servizio militare "esclusivamente le patologie oncologiche in atto, tale non potendo ritenersi la situazione di c.d. follow-up, alla quale, a seguito della completa eradicazione o Massis deve sottoporsi per un certo tempo la persona precedentemente affetta da tale patologia".

Questo perché tale situazione di follow-up "non può essere identificata con lo stato patologico tumorale, poiché essa consiste soltanto in una serie cadenzata di controlli periodici, per un determinato arco temporale, ai quali devono sottoporsi tutti i pazienti che abbiano sofferto di patologie omissi, al solo fine di rilevare tempestivamente eventuali recidive" (TAR Lazio, Sez. I bis, 09/01/2023, n. 292; TAR Lazio, Sez. I bis, 09/01/2023, n. 284; TAR Lazio, Sez. I bis, 21/12/2021, n. 13305; TAR Lazio, Sez. I bis, 4 maggio 2021, n. 5212; TAR Lazio, Sez. I bis, 4 novembre 2020, n. 11419; TAR Lazio, Sez. I Quater, 26 aprile 2019, n. 5276; TAR Lazio, Sez. I Quater, 13 giugno 2018, n. 6623).

Lo stato di c.d. follow-up "non può quindi essere equiparato a una situazione di

malattia quiescente, in assenza di segni atti a dimostrare in alcun modo la persistenza della malattia $OM \circ SS \circ S$ " e, di conseguenza, non esclude, per se solo, che il candidato "sia in possesso dei previsti requisiti di idoneità fisica per essere ormai stata eradicata la $OM \circ SS \circ S$ che lo aveva colpito" (Cons. Stato, Sez. II, 3 novembre 2022, n. 9572; TAR Lazio, Sez. I bis, 09/01/2023, n. 284; TAR Lazio, Sez. I bis, 21/12/2021, n. 13305 e TAR Lazio, Sez. I bis, 4 novembre 2020, n. 11419).

Dal quadro regolamentare e giurisprudenziale brevemente delineato si ricava che le malattie $\mathfrak{O}(SS_1S_1)$ in situazione di follow-up (che si verifica quando la patologia è stata eradicata e il soggetto deve solo sottoporsi alle visite periodiche di controllo) non possono costituire causa di non idoneità del candidato.

Nella fattispecie, da diversi anni e come ampiamente dimostrato dai referti periodici a cui si è sottoposta (doc. 5), la ricorrente non è più affetta dalla

Per altro, la stessa gode di un ottimo stato di salute, pratica da sempre attività sportiva e conduce una vita attiva come documentato anche dalla scheda di valutazione medico - sportiva (doc. 6), dal certificato medico prodotto in sede concorsuale (doc. 7), nonché dal possesso del brevetto alla professione di assistente ai bagnanti (doc. 8).

Tra l'altro, la sussistenza della situazione di follow-up è stata correttamente evidenziata anche dalla Commissione per gli accertamenti psico – fisici lo scorso 7 febbraio 2023; la stessa, però, in radicale violazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza richiamata ha dichiarato la ricorrente non idonea.

Oltre a ciò, l'illegittimità dell'operato della Commissione per gli accertamenti psico - fisici si rinviene anche da una lettura costituzionalmente orientata della

normativa invocata, infatti, qualora si volesse escludere la concorrente solo in virtù della situazione di follow-up "si porrebbero potenziali profili di contrasto con i principi di cui agli artt. 2, 3 e 4 della Costituzione, che non consentono alcuna discriminazione nell'accesso al lavoro di persone che sono state in precedenza affette da $\circ (\sim \circ \circ \circ)$ (Cons. Stato, Sez. II, 3 novembre 2022, n. 9572).

In conclusione, il provvedimento n. 406944/2-12 del 7 febbraio 2023 e il giudizio di "non idoneità" nel medesimo contenuto sono viziati ed illegittimi in quanto la Commissione, una volta verificato (come avvenuto) che la signora OMISSIS non presentava patologie in atto ma si trovava in situazione di follow-up, avrebbe dovuto dichiarare l'idoneità psico-fisica della stessa.

Istanza cautelare

Il provvedimento/verbale di esclusione n. 406944/2-12 risulta gravemente illegittimo per le ragioni illustrate nel motivo di ricorso; sussiste dunque il requisito del fumus boni iuris.

Per quanto concerne il periculum in mora, dall'esecuzione del provvedimento gravato la ricorrente rischia di subire un pregiudizio grave ed irreparabile, poiché non potrà partecipare alle successive "fasi" di concorso ne, quindi, essere ammessa al corso e alla ferma quadriennale.

Si confida, quindi, che questo Giudice Amministrativo vorrà sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato e ammettere, se del caso, con riserva la signora 6 H15515 ai successivi step concorsuali e al successivo corso.

* * *

Come ampiamente rilevato, alcune delle "fasi" nelle quali si articola la procedura in questione risultano tutt'ora in corso e, quindi, non è stata ancora

stilata alcuna graduatoria.

Qualora essa dovesse intervenire, la ricorrente si riserva di impugnarla mediante la proposizione di "motivi aggiunti".

P.O.M.

Con la più ampia riserva di ogni ulteriore eccezione, produzione e deduzione, si confida che l'On. le Tribunale vorrà

- in via preliminare, accogliere l'istanza cautelare e, previa sospensione del provvedimento/verbale n. 406944/2-12, ammettere la ricorrente con riserva alla successiva fase di accertamenti attitudinali e di valutazione dei titoli
- nel merito, annullare il provvedimento/verbale n. 406944/2-12 del 7 febbraio
 2023 della Commissione per gli accertamenti psico-fisici del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e, comunque, connesso.

Con vittoria di spese ed onorari.

Con ogni conseguenziale pronuncia in punto spese.

*** **** ***

Ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. n. 104/10, si segnala che le comunicazioni relative al presente giudizio possono essere inviate per telefax al n. 011/5363145 o per posta elettronica agli indirizzi:

albertoferrero@pec.ordineavvocatitorino.it;

massimomarchisio@pec.ordineavvocatitorino.it;

paolomigliaccio@ordineavvocatiroma.org.

Ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/02, si procederà al versamento del contributo unificato nella misura di euro 650,00.

Si allegano i seguenti documenti:

- 1) Provvedimento/Verbale n. 406944/2-12 del 7.02.2023 (atto impugnato);
- 2) Bando di concorso;
- 3) Esito prova efficienza fisica;
- 4) Relazione clinica del 1.11.2012;
- 5) Referti follow-up;
- 6) Scheda valutazione medico sportiva del 14.1.2021;
- 7) Certificato stato di buona salute del 25.11.2022;
- 8) Brevetto professione assistente bagnanti.

Torino - Roma, 14 marzo 2023

(Avv. Massimo Marchisio)

(Avv. Alberto Ferrero)

(Avv. Paolo Migliaccio)

Il gravame è stato successivamente depositato in giudizio.

Nel frattempo, il 14 aprile 2023, è stata pubblicata la graduatoria finale di merito del concorso del quale si tratta (doc. 9), approvata con decreto del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento prot. n. 99/9-2-2022 CC del 12 aprile 2023 (doc. 10).

Alla luce di noti e consolidati principi giurisprudenziali, al fine della coltivazione del gravame, la signora e provvedimenti, notificando il gravame anche ad alcuni controinteressati.

Di conseguenza, la ricorrente ha formulato istanza di accesso del 1° maggio 2023 richiedendo alle Amministrazioni resistenti di avere l'indicazione degli indirizzi di residenza dei soggetti inseriti nella graduatoria (doc. 11).

Con nota prot. n. 142/5-33-1-Cont. Car 22 del 12 maggio 2023, il Comando

Generale dell'Arma dei Carabinieri ha comunicato "i dati anagrafici dei sottonotati partecipanti al concorso in oggetto, quali controinteressati nell'instaurato contenzioso" (doc. 12).

Nella camera di consiglio del 24 maggio 2023, fissata dall'On. le GA per la trattazione dell'istanza di sospensione allegata al ricorso introduttivo, la ricorrente, al fine di proporre nei termini di legge, i motivi aggiunti avverso i nuovi provvedimenti amministrativi, ha rinunciato alla domanda cautelare, riservandosi la riproposizione della stessa in sede di motivi aggiunti.

Ciò premesso, gli atti indicati in epigrafe risultano gravemente viziati ed illegittimi per le seguenti ragioni

Diritto

Illegittimità in via derivata.

Come già evidenziato nel ricorso introduttivo del 14 marzo 2023, la PA ha errato nel dichiarare non idonea la signora OMISGIJ in quanto, dal quadro regolamentare e giurisprudenziale applicabile alla fattispecie, si ricava come le malattie OMISGIJ in situazione di follow-up (che si verifica quando la patologia è stata eradicata e il soggetto deve solo sottoporsi alle visite periodiche di controllo) non possano costituire causa di non idoneità del candidato.

Pertanto, i provvedimenti gravati con i presenti motivi aggiunti (graduatoria finale di merito di cui all'art. 1, co. 1, lett. b, del bando di concorso e decreto Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento prot. n. 99/9-2-2022 CC del 12 aprile 2023 di approvazione della stessa) risultano, per la parte in cui non includono la ricorrente nella graduatoria finale di merito, illegittimi poiché derivano e sono diretta

conseguenza dell'illegittimo provvedimento di esclusione / dichiarazione di non idoneità della stessa.

Istanza cautelare

I provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e con i presenti motivi aggiunti risultano illegittimi per le ragioni illustrate nei gravami stessi.

Per quanto concerne il periculum in mora, la ricorrente rischia di subire un pregiudizio grave ed irreparabile dall'esecuzione di tali atti poiché essi impediscono alla stessa di essere ammessa al corso e alla ferma quadriennale. Si confida, quindi, che codesto On. le Giudice Amministrativo vorrà sospendere l'esecuzione degli stessi e ammettere, se del caso, con riserva la signora DMISII al successivo corso.

*** **** ***

I presenti motivi aggiunti sono notificati anche ai partecipanti al concorso inseriti nella graduatoria di cui *supra*, i cui dati anagrafici sono stati forniti dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri con nota prot. n. 142/5-33-1-Cont. Car 22 del 12 maggio 2023.

P.Q.M.

Con la più ampia riserva di ogni ulteriore eccezione, produzione e deduzione, si confida che l'On. le TAR Lazio vorrà:

- in via preliminare, accogliere l'istanza cautelare e, previa sospensione degli atti gravati, collocare in graduatoria la ricorrente e ammetterla (se del caso con riserva) al corso;
- nel merito, annullare graduatoria finale di merito di cui all'art. 1, co. 1,
 lett. b), del bando di concorso per il reclutamento di 4187 allievi
 carabinieri in ferma quadriennale, prot. n. 99/1-1 CC del 7 luglio 2022,

pubblicato nella G.U.R.I. 4ª serie speciale n. 55 del 12 luglio 2022; nonché per l'annullamento del decreto Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento prot. n. 99/9-2-2022 CC del 12 aprile 2023 di approvazione della graduatoria stessa.

*** **** ***

Ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. n. 104/10, si segnala che le comunicazioni relative al presente giudizio possono essere inviate per telefax al n. 011/5363145 o per posta elettronica agli indirizzi:

albertoferrero@pec.ordineavvocatitorino.it;

massimomarchisio@pec.ordineavvocatitorino.it;

paolomigliaccio@ordineavvocatiroma.org.

Ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/02, si procederà al versamento del contributo unificato nella misura di euro 325,00.

Torino - Roma, 29 maggio 2023

(Avv. Massimo Marchisio)

(Avv. Alberto Ferrero)

(Avv. Paolo Migliaccio)